

# TI\_GERICHTE 15.2024.66 vom 22. Juli 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-07-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_15.2024.66](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2024.66)

FR: TI\_GERICHTE 15.2024.66 du 22 juillet 2024

IT: TI\_GERICHTE 15.2024.66 del 22 luglio 2024

## Regeste

Determinazione del modo di realizzazione dei diritti in una comunione ereditaria. Nullità dei sequestri e delle esecuzioni a convalida degli stessi posteriori al decesso del debitore

## Erwägungen

### E. 2

Nella fattispecie, poiché PI 1 è deceduta nel 2018 (atto di morte dell'Ufficio statale di \_\_\_\_\_, del 27 novembre 2018), o vvero anteriormente – persino – al primo decreto di sequestro pronunciato nei suoi confronti, nel 2020, tutti i sequestri decretati a suo carico sono nulli e l'Ufficio avrebbe pertanto dovuto rifiutarsi di eseguirli; per lo stesso motivo, sono nulle anche le successive esecuzioni a convalida dei sequestri. La Camera non può che prendere atto della situazione e invitare l'UE a radiare le esecuzioni dal relativo registro.

### E. 3

Stante la nullità degli atti esecutivi pregressi, che va rilevata d'ufficio ( art. 22 cpv. 1 LEF), è inutile determinare il modo di realizzazione dell'interessenza pignorata, sicché l'istanza risulta senza oggetto e deve di conseguenza essere stralciata dai ruoli (art. 24 b cpv. 1 LPR). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in una simile ipotesi il creditore deve dirigere contro gli eredi l'istanza di sequestro degli attivi della comunione ereditaria e l'esecuzione a convalida del sequestro (citata DTF 149 III 34 consid. 3.5.5).

### E. 4

Comunicazione all'Ufficio d'esecuzione, Lugano, e, per il suo tramite, a tutti gl'interessati. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello II presidente Il cancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell'ambito di un'esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all'art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.